

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1925**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore PAPANIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2007**

---

Istituzione dei comitati didattico-scientifici all’estero

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'ambito dell'attuale quadro delle relazioni internazionali, la diffusione della cultura e della lingua italiana rappresenta un elemento imprescindibile per il rafforzamento del ruolo dell'Italia nel mondo e per consentire alle collettività italiane di mantenere il contatto con la propria realtà di provenienza. Inoltre, negli ultimi anni, si sta assistendo ad un sensibile aumento dell'interesse da parte dei giovani di ogni nazionalità verso il nostro Paese e la sua cultura. In sostanza, fino a pochi anni fa erano perlopiù studenti di origini italiane a studiare la nostra lingua. Oggi, invece, si tratta di studenti dalle più disparate origini etniche, in quanto la nostra lingua è diventata uno strumento indispensabile per conoscere la storia e la cultura del nostro Paese.

Si rende dunque necessario un maggiore impegno da parte dello Stato italiano per sostenere la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero.

A tal fine il presente disegno di legge prevede l'istituzione presso ciascuna sede di ambasciata italiana all'estero di un Comitato didattico-scientifico al quale verrà riconosciuto il compito di promuovere la conoscenza e lo studio della lingua italiana, nonché quello di offrire assistenza e consulenza agli studiosi di italianistica. Il Comitato è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, che selezionati in base a titoli professionali e culturali tra le figure professionali operanti nel Paese o territorio circoscrizionale di competenza, in modo tale da consentire un'equa rappresentanza ai diversi ambiti disciplinari o professionali.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Presso ciascuna sede di ambasciata italiana all'estero è istituito un Comitato didattico-scientifico per la promozione della conoscenza e dello studio della lingua italiana, nonché per l'assistenza e la consulenza agli studiosi di italianistica, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato valuta e coordina l'attività di promozione linguistica e culturale promossa dalle ambasciate italiane, e propone miglioramenti di qualità, di impatto ed efficacia delle suddette attività nel Paese o territorio circoscrizionale di competenza.

### Art. 2.

1. Ciascun Comitato è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, selezionati in base a titoli professionali e culturali tra le figure professionali operanti nel Paese o territorio circoscrizionale di competenza, in modo da dare rappresentanza a diversi ambiti disciplinari o professionali.

### Art. 3.

1. Il Comitato valuta annualmente, in coincidenza con la predisposizione e l'adeguamento del contingente annuale, l'efficacia dell'operato professionale del personale addetto al sistema di diffusione della presenza culturale e linguistica italiana sul territorio circoscrizionale.

## Art. 4.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.